

## 2014.03.18 - L' AUTODETERMINAZIONE e i Sardi

Il Diritto all' autodeterminazione é condizione necessaria/non sufficiente per assicurare il godimento dei Diritti Individuali.

Il DIRITTO all' autodeterminazione, inteso come diritto di un POPOLO ad accedere all' Indipendenza, non comporta per se stesso il riconoscimento dei diritti fondamentali dell' individuo, appartenente a quel dato POPOLO

La principale differenza con altri "tradizionali" diritti umani si coglie osservando che l' esercizio di tale diritto non é demandato al singolo individuo ma al gruppo di cui esso può far parte (MLNS), fermo restando che ciascun componente del gruppo medesimo ne possiede la titolarità.

GLI SVILUPPI di tale questione sono oggi superati dagli sviluppi più maturi del diritto internazionale, inserendo l'autodeterminazione nei due patti delle Nazioni Unite sui diritti umani del 1966, che sanciscono definitivamente l'ingresso del nostro diritto nell' "empireo" dei diritti umani.

AUTODETERMINAZIONE è :

- (1) Un principio eminentemente giuridico che ha alla base i concetti di democrazia e libertà delle persone.
- (2) Un principio che postula il potere dei popoli - di ciascun popolo - di scegliere:

(A) sia la forma politico-istituzionale con cui collocarsi nel sistema delle relazioni internazionali (stato indipendente, federale o confederale, fusione con altro stato),

(B) sia il regime politico, economico e sociale all'interno del proprio stato.

Si può affermare che se un popolo non è libero di autodeterminarsi non è sovrano.

Tale approccio preliminare non deve tacere che se:

- sul piano teorico questo principio può essere affermato senza eccezioni e in modo indiscriminato;
- sul piano pratico la sua realizzazione deve tenere conto di altri valori e principi non meno irrinunciabili sul piano del diritto internazionale.

QUINDI, si può dire che esistano anche dei LIMITI alla piena attuazione di un tale approccio.

Pregiudica, innanzitutto, il come tradurre in termini giuridici il concetto storico-politico di popolo come beneficiario del diritto all'autodeterminazione.

Ovvio infatti che in relazione alla nozione che si accetta si potrà giungere a conclusioni diverse circa la titolarità del diritto all'autodeterminazione.

Il concetto di POPOLO ha conosciuto nel tempo varie interpretazioni, che han tentato di dare contenuto al termine secondo diverse angolazioni.

Da una parte si fa riferimento ad elementi obbiettivi come etnia, storia, frontiere, religione, lingua, postulando la necessità della compresenza di taluni di questi elementi per la configurazione di un popolo.

In altri casi, l'attenzione si è appuntata sull'elemento soggettivo della volontà delle persone componenti un dato corpo sociale identificato come popolo.

Si può osservare subito con tutta evidenza che nessuno di questi elementi da solo consentirebbe di

risolvere la questione in esame.

- Da un lato la sussistenza dei soli elementi oggettivi non basta per sé sola a ritenere sussistente un aggregato umano qualificabile come popolo in assenza di una volontà di convivenza che lo convertirebbe in Popolo come "soggetto" di autodeterminazione;
- Dall'altro lato servirebbe a ben poco la mera volontà di convivenza non accompagnata dalla presenza di almeno uno degli elementi oggettivi di cui sopra.

Riguardo alla questione, all' ONU esistono due filoni di pensiero ben distinti:

Nell'ambito degli organi Politici, segnatamente l'assemblea generale, prevale il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione ai soli Stati già costituiti, in aderenza all'interesse dei medesimi a non vedere modificate le rispettive frontiere.

I patti elaborati dalla commissione Diritti Umani consentono un'interpretazione dell'autodeterminazione più ampia/più vicina al contenuto reale del diritto .

Ma se si argomenta al contrario a quali risultati si può arrivare ?

Una plausibile soluzione alla questione, parte dal ragionamento a seguire:

1. Se un corpo sociale possiede alcuni elementi in comune (lingua,cultura,storia,territorio....),
2. Se mostra altresì la volontà di vivere ed essere riconosciuto come popolo...essendo tutti i popoli eguali e aventi eguali diritti.

Quale motivo, ragione o principio può pertanto invocarsi per negare ad esso l'autodeterminazione ?

Sono le riflessioni sul termine "popolo" si rivelano negli atti di un seminario dell'Unesco a Parigi nel 1989. In base ad essi, quando si parla di "popolo", si fa riferimento ad un gruppo di esseri umani che presenti le seguenti caratteristiche:

- a) una tradizione storica comune,
- b) un'identità razziale o etnica,
- c) un'omogeneità culturale,
- d) un'identità linguistica,
- e) affinità religiose o ideologiche,
- f) legami territoriali,
- g) una vita economica comune;

- Il gruppo, senza bisogno di essere numericamente alto (per esempio,la popolazione di tanti micro-stati europei), deve essere più di una semplice associazione di individui in seno ad uno Stato;
- Il gruppo desidera di essere identificato come POPOLO o avere coscienza di essere un POPOLO - fermo restando che gruppi o membri di questi gruppi (pur condividendo le caratteristiche sopra indicate) possono non avere questa volontà o questa coscienza;
- Il gruppo deve avere istituzioni o altri mezzi per esprimere le proprie caratteristiche comuni ed il suo desiderio di identità.

Bisogna ricordare, comunque, che il Diritto internazionale è un diritto di stati, ben lungi dall'essere un diritto di popoli. Limite, all'indiscriminato riconoscimento del diritto di una collettività ad autodeterminarsi, esiste il principio del rispetto della integrità politica e territoriale degli stati.

In alcun caso il riconoscimento del principio di autodeterminazione potrebbe implicare lo smembramento o la dissoluzione di stati sovrani che assicurino, con la loro conformazione, il rispetto dei diritti fondamentali

degli individui, quindi rappresentativi dell'intera collettività compresa nel territorio da essi controllato.  
NON SEMBRA, a ben vedere, questo caso inerente alla Sardegna e al suo territorio.

L'equilibrio tra questi 2 principi ha condotto dapprima Dottrina e Prassi a ripiegare su un'accezione fortemente restrittiva del diritto all'autodeterminazione.

In un secondo tempo si è avallata un'interpretazione più ampia, in un'ottica non più solo statica ma anche dinamica dei concetti di popolo e minoranza.

Infatti quella che si presenta come minoranza vista dal centro romano, si trasforma sul proprio territorio-isola (Sardegna) in popolazione maggioritaria.

La bilancia può pendere da una parte o dall'altra.

Un peso decisivo lo hanno e lo avranno le opzioni politiche degli osservatori, quindi in primo luogo le classi dirigenti degli stati.

**Paulu Leone CUGUSI BIANCU (Capo Dipartimento Economia GSP)**